

FAQ BANDI RS 2017

rev 15.09.2017

D: Al punto 2.1 dell'avviso: *Possono presentare domanda Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), singole o in cooperazione tra loro (in numero minimo di 3) – con o senza Organismi di Ricerca (OR). E' aperta quindi la possibilità alla impresa singola di partecipare accompagnata da un Organismo di Ricerca (OR), o la partecipazione dell'OR è vincolata ad un partenariato con almeno 3 imprese?*

R: La partecipazione dell'OR non è subordinata ai soli raggruppamenti di imprese. Pertanto un partenariato costituito da una sola MPMI e un OR risulta ammissibile, fermo restando il rispetto dei requisiti richiesti al paragrafo 2.2.

A tal proposito si precisa che il progetto, presentato da una singola impresa + OR (uno o più), obbliga alla costituzione in ATS e alla presentazione del Accordo sui diritti di proprietà intellettuale, ma non da alcuna maggiorazione delle intensità. Pertanto in caso di Micro e Piccola impresa la percentuale di contribuzione è pari al 35% mentre per la Media impresa è pari al 30%.

Non sono invece applicabili le limitazioni previste dal bando al paragrafo 3.4 "*Si precisa che nessuna impresa del raggruppamento può sostenere più del 70% o meno del 5% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione.*". La limitazione sussiste per gli OR, e pertanto questi ultimi non possono sostenere meno del 10% da soli e più del 30% cumulativamente delle spese del progetto, mentre appunto non sussiste per l'impresa singola, in quanto le disposizioni del bando (nessuna impresa del raggruppamento può sostenere più del 70% o meno del 5%) sono dettate per le aggregazioni in cui figurano almeno 3 imprese. Per gli ATS con 1 impresa e 1 o più OR queste ultime disposizioni non sono applicabili. Pertanto un progetto presentato da una impresa ed un OR in cui l'impresa sostenga ad esempio l'80% dei costi e l'OR il 20% risulterebbe presentabile.

D: *Relativamente all'art. 3.5 Intensità dell'agevolazione, nello schema in cui partecipa una singola MPMI e un organismo di ricerca le percentuali di contribuzione sono quelle del raggruppamento o della singola impresa?*

R: Essendo specificato, al Paragrafo 3.5, esplicitamente la condizione di "*cooperazione con altre imprese*", le percentuali maggiorate (45% per Micro e Piccola, 40% per Media) sono da applicare solo nel caso di cooperazione con altre imprese e non con OR.

D: *E' possibile la formazione di un partenariato di 3 soggetti di cui 2 MPMI e 1 Organismo di ricerca.*

R: Il Bando 2 al Paragrafo 2.1 precisa che "*Possono presentare domanda Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), singole o in cooperazione tra loro (in numero minimo di 3) – con o senza Organismi di Ricerca (OR)*". Pertanto o l'impresa si presenta come impresa singola (unica impresa facente parte dell'eventuale partenariato), con o senza OR, oppure, se il progetto è presentato da più imprese (con o senza OR, è indifferente), allora il numero delle MPMI deve essere almeno 3.

Pertanto i partenariati possibili sono:

- 1 MPMI con o senza 1 o più OR;
- almeno 3 MPMI con o senza 1 o più OR.

Il partenariato composto da 2 MPMI (con o senza OR) NON è ammissibile. Per la partecipazione degli OR si tengano a mente le limitazioni previste al paragrafo 3.4 "*In caso di aggregazioni tra imprese e organismi di ricerca, questi ultimi non possono sostenere cumulativamente più del 30% e singolarmente meno del 10% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione.*"

D: *Essendo già Capofila o partner di un progetto ammesso e finanziato nell'ambito dei POR-FESR 2014-2020 – Bandi RSI 2014 – ammesso al finanziamento, è possibile comunque partecipare in qualità di Capofila o partner ad un nuovo progetto che sarà presentato nell'ambito di questo nuovo Bando 2017?*

R: Come indicato al paragrafo 2.1 si ha che "Con riferimento al presente Bando (Bando n. 1 "Progetti strategici di R&S") ed ai Bandi dedicati rispettivamente ai Progetti di ricerca e sviluppo delle PMI (Bando n. 2) e ai Progetti attuativi dei Protocolli di Insediamento (Bando n. 3), ciascuna impresa sia in qualità di singolo proponente, sia in qualità di capofila oppure di partner, potrà presentare una sola proposta progettuale a valere su uno solo dei Bandi 1, 2 o 3 a pena di inammissibilità delle domande nelle quali lo stesso beneficiario è presente.". Non vi sono specifiche o restrizioni circa la possibilità di presentazione di un progetto da parte di soggetti ammessi alla precedente edizione 2014 dei Bandi Ricerca, fermo restando che il progetto e le spese sostenute e rendicontate dovranno essere differenti.

D: Un'azienda che ha visto revocato il proprio progetto presentato nella scorsa edizione Bandi RSI 2014, ma il motivo di revoca non è dipeso dalla impresa in questione ma da altri soggetti facenti parte del raggruppamento, può presentare un progetto a valere sui Bandi RS 2017 dal momento che la motivazione della revoca è da imputarsi totalmente ad altri soggetti?

R: Poiché la revoca totale del progetto non è imputabile all'impresa in questione, nulla osta alla partecipazione ai Bandi RSI 2017.

D: L'eleggibilità è estesa anche ad organismi di ricerca pubblici privi di sede o unità operativa in Toscana al momento della presentazione della domanda, ma che svolgeranno le attività proposte in Toscana e presenteranno la documentazione richiesta.

R: Come previsto dal Paragrafo 2.1 "L'organismo di ricerca avente natura privata deve possedere tutti i requisiti previsti al successivo paragrafo 2.2 in quanto compatibili con la natura giuridica dell'organismo stesso mentre l'organismo di ricerca avente natura pubblica deve possedere i requisiti stabiliti ai punti 1, 4, 9, 12 e 13 dello stesso."

Al punto 4 del Paragrafo 2.2 si ha che "avere sede o unità locale destinataria dell'intervento nel territorio regionale; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale (per i liberi professionisti deve risultare dalla comunicazione presentata all'Agenzia delle Entrate ai fini IVA); per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento del pagamento a titolo di anticipo/per stato avanzamento lavori (SAL): in ogni caso l'investimento per il quale si richiede l'agevolazione deve essere realizzato in Toscana e le spese sostenute devono essere relative alla sede o unità locale destinataria dell'intervento;".

Pertanto anche nel caso di OR pubblico privo di sede o unità locale in territorio toscano, la stessa dovrà essere posseduta al momento del primo pagamento a titolo di anticipo o SAL. Dovrà pertanto essere fornita in fase di presentazione della domanda tutta la documentazione richiesta dal Bando per questo specifico caso.

D: E' ammissibile un raggruppamento di 4 imprese in cui 2 risultano rispondere al requisito di dinamicità e 2 invece no?

R: Al paragrafo 2.2 punto 17 si specifica che, in caso di aggregazione, "Il requisito deve essere posseduto da almeno la metà delle imprese del raggruppamento, pena l'inammissibilità della domanda con pregiudizio per l'intero partenariato."

Pertanto 2 imprese su 4 imprese totali presenti nel partenariato può essere considerata la metà. il criterio della dinamicità è da riferirsi solo per le imprese. Non vanno conteggiati pertanto gli OR privati né quelli pubblici

D: Esistono dei limiti relativamente al numero degli Organismi di Ricerca nel caso di 1 MPMI o nel caso di 3 o più MPMI? Ad esempio può presentare un progetto un partenariato formato da 1 MPMI e due Organismi di ricerca?

R: Indipendentemente dal numero di MPMI (posto i limiti imposti dal Bando, pertanto o 1 MPMI o almeno 3 MPMI), il numero degli OR massimi può essere in numero di 3.

Tale condizione è implicitamente dettata dalle condizioni sui limiti di spesa rispetto al costo totale del progetto dettati dal Bando al paragrafo 3.4 "In caso di aggregazioni tra imprese e organismi di

ricerca, questi ultimi non possono sostenere cumulativamente più del 30% e singolarmente meno del 10% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione."

D: Al bando 1 può partecipare un partenariato così costituito: n. 2 Grandi Imprese in cooperazione con n. 3 Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI)?

R: Come precisato al paragrafo 2.1 Possono presentare domanda: "Grandi Imprese (GI) in cooperazione con almeno n. 3 Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI)6 – con o senza Organismi di Ricerca (OR)". Pertanto la condizione minima di partenariato è 1 GI + 3 MPMI. Non vi sono limitazioni sul numero massimo di soggetti partecipanti.

D: Possono partecipare al bando in progetti diversi aziende collegate o associate tra loro?

R: Il Bando al Paragrafo 2.1 specifica che "Con riferimento al presente Bando (Bando n. 2 "Progetti di ricerca e sviluppo delle PMI") ed ai Bandi dedicati rispettivamente ai "Progetti strategici di R&S" (Bando 1) e ai Progetti attuativi dei Protocolli di Insedimento (Bando n. 3), ciascuna impresa sia in qualità di singolo proponente, sia in qualità di capofila oppure di partner, potrà presentare una sola proposta progettuale a valere su uno solo dei Bandi 1, 2 o 3 a pena di inammissibilità delle domande nelle quali lo stesso beneficiario è presente."

Non si fa riferimento pertanto ad imprese collegate, associate, ecc, ma esclusivamente al proponente medesimo.

D: In merito alle OR partecipanti, due dipartimenti della medesima università possano partecipare come soggetti disgiunti (pur avendo la medesima personalità giuridica) qualora possano costituire funzionalmente due distinte unità di ricerca?

R: All'interno dello stesso partenariato possono partecipare 2 o più distinti Dipartimenti afferenti alla medesima Università, purché il nome utente indicato in fase di registrazione risulti differente e venga esplicitato nell'anagrafica il Dipartimento stesso. Inoltre devono svolgere attività differenti e possano formalmente essere considerate come entità distinte.

D: Un'azienda può presentare domanda sul Bando 2 RSI_2017 ed essere allo stesso tempo essere un fornitore/consulente esterno di un'altra azienda che anch'essa vorrebbe presentare domanda sul Bando 2 RSI_2017?

R: Il Bando al Paragrafo 2.1 precisa che "...ciascuna impresa sia in qualità di singolo proponente, sia in qualità di capofila oppure di partner, potrà presentare una sola proposta progettuale a valere su uno solo dei Bandi 1, 2 o 3 a pena di inammissibilità delle domande nelle quali lo stesso beneficiario è presente."

Non vi sono specifiche all'eventualità di essere soggetto beneficiario diretto dell'aiuto in un progetto e fornitore di servizi in un altro progetto.

Pertanto se un soggetto partecipa ad un raggruppamento in qualità di capofila o partner, nulla osta ad essere fornitore di consulenze in un differente progetto, purché le attività di ricerca oggetto dell'uno siano differenti da quelle dell'altro.

D: Con riferimento ai costi di personale, nell'allegato D punto "A_Spese di personale", al punto 2 viene precisato che sono ammissibili costi di personale in possesso di adeguata qualificazione, ossia il possesso di: - diploma di istruzione terziaria - esperienza professionale pertinente di almeno 5 anni. Tali condizioni devono sussistere contemporaneamente affinché il costo sia ammissibile?

R: In merito a quanto riportato nell'Allegato D in corrispondenza delle specifiche date per la voce "Personale" si precisa quanto segue.

In tale voce, per i costi di personale impiegato in attività di ricerca si considerano ammissibili i costi relativi a personale che risulti "qualificato", nel senso che lo stesso deve possedere o un diploma di istruzione terziaria (laurea) o una esperienza professionale pertinente di almeno 5 anni. Maggiori specifiche saranno fornite all'interno delle linee guida di rendicontazione, più dettagliate rispetto alle indicazioni contenute nell'allegato .

Si precisa che il Personale impiegato in attività di produzione, **è soggetto al solo vincolo di non superare il 35%** del personale di ricerca dell'intero progetto (riferite alla somma del costo del personale qualificato di ricerca di tutti i partner).

D: Il contributo previsto dai bandi R&S 2017 della Regione Toscana è cumulabile con il credito d'imposta per attività di R&S di cui all'articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015).

R: Il contributo ottenuto sui Bandi in oggetto è cumulabile al 100% con il credito di imposta.

D: Per la voce strumentazioni e per la voce consulenze, è necessario fornire preventivi, bozze contratto, scheda fornitori, ecc?

R: Per le strumentazioni non è richiesta la presentazione di alcun preventivo o libro cespiti, sia nel caso di nuova strumentazione che di strumentazione in corso di ammortamento.

Per quanto riguarda la voce relativa alle spese di consulenza non è richiesta alcuna documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal Bando. Pertanto non è necessario fornire Scheda Fornitore, Bozza Contratto, Preventivo, CV, ecc. Risulta necessario compilare in maniera completa il Piano Finanziario e le relative tabelle, fermo restando che sono ammissibili esclusivamente i costi per i servizi di consulenza avanzati e qualificati, per i quali si fa riferimento alle Sezioni B1, B2 e B3 del "Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le PMI toscane dell'industria, artigianato e servizi alla produzione" approvato con decreto n. 1389/2016.

Si precisa che tutta la documentazione relativa alle varie voci di spesa verrà verificata in sede di rendicontazione.

D: Quali sono le indicazioni in merito alle ULA sia per quanto riguarda il mantenimento che l'incremento occupazionale.

R: Se un'impresa **non** vuole richiedere premialità per incremento occupazionale può mettere il valore numerico "0" nella cella relativa alle ULA aggiuntive.

Nella cella relativa alle ULA, deve essere indicato il valore effettivo delle ULA presenti nella sede del progetto, relative ai 12 mesi interi precedenti la data di avvio del progetto.

Come riportato anche all'interno della piattaforma, il dato indicato potrà essere confermato o modificato successivamente alla pubblicazione della graduatoria e relativa contrattualizzazione, fermo restando invariato il numero di ULA aggiuntive dichiarato, che deve obbligatoriamente essere rispettato.

Per la verifica al saldo dell'effettivo incremento occupazionale, valgono le stesse regole del mantenimento dei livelli occupazionali.

Si faccia riferimento pertanto all'Allegato E Allegato E - Schema Contratto, nella sezione "*Obblighi di ciascun soggetto beneficiario, compreso il Capofila*", si precisa che "*La riduzione dei livelli occupazionali sarà determinata dalla differenza tra le ULA presenti in tutte le sedi localizzate sul territorio toscano, definite ai sensi della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relative ai 12 mesi interi precedenti la data di presentazione della rendicontazione a saldo delle spese e le ULA relative ai 12 mesi interi precedenti la data di avvio del progetto. Non incidono sui livelli occupazionali:*

- *dimissioni volontarie, pensionamenti per raggiunti limiti di età o anzianità, invalidità, decessi, licenziamenti per giusta causa;*

- *CIG;*

- *procedure di licenziamento collettivo intervenute secondo il criterio della non opposizione al licenziamento o del prepensionamento.*"

Inoltre secondo la normativa nazionale si ha che "*Non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento.*" e "*I dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale*

al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento."

Si faccia pertanto riferimento al Calcolo ULA per agevolazioni contributive legge n.92/12 e n.99/13.

D: Nelle schede relative agli Obiettivi Operativi manca una textarea nella quale andare ad inserire una descrizione dello OO e delle sue attività.

R: Nel campo testo "output" può essere inserita la descrizione, in quanto la stessa in sostanza è interpretabile come dettaglio dei risultati attesi, delle attività che portano a tali risultati e output in generale.

D: In merito alle dichiarazioni ai fini dell'informazione antimafia, tali dichiarazioni sono obbligatorie solo per i soggetti che richiedono un contributo superiore ai 150.000€. Inoltre può essere utilizzata documentazione simile già utilizzata per altri bandi?

R: La dichiarazione antimafia è richiesta solo a quei soggetti il cui contributo è superiore ai 150.000 €.

La documentazione richiesta con specifico allegato T deve essere compilata e caricata su piattaforma. La documentazione da utilizzare deve essere conforme a quanto approvato con Bando specifico.

D: Ci sono limiti % sulla voce di costo di personale di ricerca (laureato o tecnico con 5 anni di esperienza)? È possibile inoltre inserire anche personale di produzione per un complessivo 35% calcolato sulla base del personale di ricerca dell'intero progetto.

R: Confermiamo che per la voce "spese di personale" nel suo complesso, non vi sono limitazioni percentuali. Per quanto riguarda la voce "spese di personale dedicato ad attività di produzione" le stesse, complessivamente per l'intero progetto, non devono superare il 35% delle spese di personale dedicato ad attività di ricerca nel suo complesso.

D: Con riferimento ai bandi in oggetto, in caso di richiesta di anticipo 40% l'Organismo di Ricerca pubblico è sempre esonerato dalla presentazione della fidejussione, come per il precedente bando 2014?

R: Confermiamo che l'OR pubblico è esonerato dalla presentazione della polizza fidejussoria in caso di richiesta anticipo.

D: Il Direttore di un Dipartimento dell'Università di Pisa può procedere alle sottoscrizioni richieste dal bando senza un atto di procura da parte del Rettore dell'Ateneo, visto che il regolamento attribuisce già determinati compiti o se è invece necessario un atto di procura. Volevo chiedere inoltre - nel caso in cui fosse necessaria una forma di delega - se è richiesta una procura in senso tecnico (i.e. atto davanti ad un notaio) o se è sufficiente un atto interno amministrativo di delega.

R: Se il Direttore del Dipartimento ha poteri di legale rappresentanza, è sufficiente allegare Atto del rettore di nomina a Direttore del Dipartimento e atto da cui si evincano tali poteri di legale rappresentanza (es. regolamento ufficiale).

D: La condizione relativa alla partecipazione all'investimento nella misura minima del 5% è valida anche per i liberi professionisti? Inoltre le categorie di costo e le spese ammissibili sono le stesse di una azienda? Sono considerati micro impresa?

R: Come previsto al Paragrafo 2.1 "L'accesso al bando è esteso anche ai liberi professionisti ai sensi della DGR n.240 del 20 marzo 2017, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita. Pertanto tutte le volte che viene utilizzato il termine "impresa" lo stesso si intende riferito anche alla categoria dei "liberi professionisti", se non diversamente specificato."

Pertanto tutto quanto viene richieste al soggetto impresa, è richiesto anche al soggetto Libero Professionista, ivi inclusi il limite minimo di investimento, le categorie di spesa e la dimensione. Il calcolo di quest'ultima va effettuato sulla base della Raccomandazione della Commissione n. 361 del 06 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese e successive modifiche riassunte nell'Allegato H.

D: Quali allegati devono essere compilati on-line e qual, invece, devono essere compilati off-line e successivamente inseriti sulla piattaforma?

R: La maggior parte della documentazione richiesta al paragrafo 4.3 è compilabile on-line. La documentazione non compilabile on-line dovrà essere caricata nella apposita sezione di up-load. Utilizzando la funzione di **Anteprima** è possibile verificare quale sia la documentazione on-line che è da compilare e che viene pertanto generata nel file pdf finale (si precisa a tal proposito che il trattamento dati personali e assenza atti sospensivi interdittivi vengono generate automaticamente). I documenti non visibili nella sezione Anteprima devono essere caricati on-line. Vi preghiamo pertanto di fare tale verifica.

In particolare in base alle vostre richieste:

- DICHIARAZIONE SUGLI AIUTI INCOMPATIBILI/ILLEGALI (All. I) (punto D del paragrafo 4.3 del bando) : da compilare on-line;
- DICHIARAZIONE DI INTESTAZIONE FIDUCIARIA (All P); (punto R del paragrafo 4.3 del bando) : da compilare on-line;
- DICHIARAZIONE DI CUMULO (All Q); (punto S del paragrafo 4.3 del bando) : da compilare on-line;
- DICHIARAZIONE IN MERITO ALL'ASSENZA DI ATTI SOSPENSIVI INTERDITTIVI (ALL R) (punto T del paragrafo 4.3 del bando) : disponibile direttamente nella sezione Anteprima (on-line) in quanto non necessita di alcuna compilazione;
- DICHIARAZIONE PRECEDENTI PENALI E AMMINISTRATIVI (ALL. S) (punto U del paragrafo 4.3 del bando) : da compilare on-line;
- DICHIARAZIONI AI FINI DELL'INFORMAZIONE ANTIMAFIA (ALL. T) (punto V del paragrafo 4.3 del bando) : da compilare off-line secondo modello approvato e caricare nella sezione up-load debitamente firmata. Il modello in word è disponibile sia nella pagina informativa che nella piattaforma;
- DICHIARAZIONE SU CARICHI PENDENTI IN MATERIA DI SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (C.D. "CAPORALATO") (ALL. V): da compilare on-line.

D: In merito al bando n. 2 progetti di ricerca e sviluppo nelle MPMI, è obbligatorio caricare tutti i CV del personale?

R: I CV del gruppo di lavoro (personale interno descritto all'interno della scheda tecnica) devono essere obbligatoriamente caricati. Tali CV devono essere firmati o digitalmente o calligraficamente. Non sono richiesti i CV dei consulenti.

Per i quesiti relativi alle spese ammissibili, ed in particolare per chiarimenti in merito al relativo Allegato D o per quanto non dettagliato nel medesimo, potete scrivere all'indirizzo di posta elettronica dedicato potete scrivere all'indirizzo di posta elettronica dedicato rendicontazioneRSI@sviluppo.toscana.it e all'indirizzo fcherchi@sviluppo.toscana.it